

CIRCOLARE n° 03/2023

Oggetto: circolare 2/E/2023 Agenzia delle Entrate

Prov. del 30.01.2023 Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di regolarizzazione delle violazioni formali (vedi ns. circolare n. 01/2023).

In particolare è stato finalmente fornito un elenco, seppur non esaustivo, di fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere all'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali, commesse fino al 31 ottobre 2022.

È possibile quindi regolarizzare le sotto descritte violazioni con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, scegliendo quali e quanti anni sanare (dal 2017 in poi). Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo due rate di pari ammontare, con scadenze del 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

Le violazioni "sanabili" sono le seguenti:

- la presentazione di dichiarazioni annuali **redatte non conformemente ai modelli approvati**, ovvero **l'errata indicazione** o l'incompletezza dei **dati relativi al contribuente**;
- **l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche Iva** (si sottolinea, tuttavia, che, sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che **la definizione della violazione è ammessa solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta**);
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**;
- **l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- **l'omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività**;
- **l'erronea compilazione della dichiarazione d'intento** che abbia determinato **l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa** invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza** (l'Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce che il beneficio è riconosciuto a **condizione che "la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento"**);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria**;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione a **cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva**, quando la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**;

- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- **l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile (REVERSE CHARGE), in assenza di frode e purché l'imposta risulti comunque assolta**, ancorché irregolarmente, e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- **l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list** in dichiarazione;
- **l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un **comportamento concludente conforme** al regime contabile o fiscale scelto. Si sottolinea che, invece, **non rientra tra le violazioni sanabili** l'omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del **primo periodo di applicazione del regime opzionale**, sanabile mediante l'istituto della **remissione in bonis** di cui all'**articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012** (ad esempio l'**opzione per il consolidato nazionale** ovvero l'**opzione per la cedolare secca**);
- la **mancata iscrizione al Vies**.

Si precisa altresì che le irregolarità, ove possibile, devono essere rimosse al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Sono invece espressamente **escluse** dalla regolarizzazione le **violazioni sostanziali**, ovvero **quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo**.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le **violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti**, o, comunque, **aventi natura sostanziale**: sono quindi escluse della previsione in esame, ad esempio, **l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero**, nonché l'acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore e senza attivazione della **procedura di regolarizzazione**.

Tra le **violazioni non sanabili sono inoltre richiamate**, tra le altre:

- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione delle dichiarazioni, anche se a saldo zero;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- le violazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente richiamati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, etc...);
- le irregolarità consistenti nella **mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Come chiarito con la circolare n. 11/E del 2019, restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE. Tenuto conto della ratio sottesa a tale esclusione, per ragioni di ordine logico-sistematico, si ritiene che siano escluse dalla definizione in argomento anche le violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.

Invitiamo i clienti interessati alla sanatoria a contattare al più presto lo Studio, vista l'imminente scadenza del termine ultimo per il versamento di tutta la somma dovuta, ovvero della prima rata, **fissata come detto al 31/03/2023.**

Conclusioni:

Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa opportunità, specie per le ditte con molteplici documenti contabili, in quanto con un costo contenuto si possono evitare salate sanzioni amministrative.

Per quanto si possa essere precisi ed attenti nella conduzione della propria gestione, il nostro sistema fiscale e la cervellotica e soffocante burocrazia, lascia tranquilli pochi contribuenti. Si pensi a titolo esemplificativo, la sola applicazione del reverse charge: ricevere una fattura con l'errata applicazione dell'inversione contabile può, in molti casi, portare a sanzioni a colui che la riceve, anche in totale assenza di danno erariale.

A disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.

Spinea, 03 Marzo 2023

Studio Cupoli